

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
“Normativa d’Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza”  
*Ufficio Modifiche alla Normativa d’Ateneo*

## IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 1071;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 2013, n. 1986;
- VISTO** il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA** la delibera adottata nella seduta dell’8 marzo 2016, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica del Regolamento di Funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, presentata dal Direttore della Scuola, Prof. Guerino D’Ignazio;
- VISTA** la delibera adottata nella seduta del 14 marzo 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla predetta proposta di modifica;

## DECRETA

**Art. 1** È emanato il nuovo “Regolamento funzionamento Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche”, nel testo di seguito riportato.

### “REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(Statuto, art. 3.9)

Approvato dal Senato Accademico del 08.03.2016

## TITOLO I

### Principi generali

#### Art. 1

#### (Carattere della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche)

1. La Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (S.S.S.A.P.), di seguito



- denominata Scuola, è Scuola di istruzione post universitaria di alta formazione secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, ad essa si applicano le norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, nonché in ogni altro Regolamento dell'Università nel quale la Scuola sia annoverata tra le Strutture destinatarie;
2. La Scuola si avvale del supporto scientifico e didattico dei Dipartimenti e/o altre strutture dell'Università che intendono concorrere ai fini istituzionali della Scuola;
  3. La Scuola è dotata di autonomia, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile con sede legale presso l'Università della Calabria;
  4. Nell'ambito della propria autonomia, e secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la Scuola può stipulare convenzioni anche con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati;
  5. Nell'ambito dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere la sua attività anche presso le sedi delle singole Università scientificamente consorziate, nonché presso le strutture della Regione Calabria;
  6. A richiesta, questa può svolgere attività di supporto scientifico ai processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e di affermazione dei principi di legalità, efficienza e efficacia, buon andamento delle stesse.

## Art. 2

### (Caratteristiche e finalità)

1. La finalità della Scuola è concorrere e sostenere i processi di innovazione volti alla razionalizzazione e alla legalità dell'azione amministrativa. Nell'attuazione dei suoi obiettivi, la Scuola attiva rapporti di cooperazione con Atenei italiani e in particolare con gli altri Atenei della Regione, con la Regione Calabria, con il sistema delle amministrazioni pubbliche e con il sistema delle imprese di gestione dei servizi pubblici. La Scuola, nello svolgere attività didattica e di ricerca nell'ambito delle discipline attivate nei Dipartimenti dell'Ateneo e di rilievo per le amministrazioni pubbliche, promuove:
  - a) la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca.  
A tale fine, tra l'altro:
    - i. favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
    - ii. assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;
    - iii. si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di
    - iv. riconosciuto prestigio;
    - v. sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;
    - vi. progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;
    - vii. assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;
    - viii. ospita e favorisce il dialogo multiculturale.
  - b) il miglioramento delle competenze professionali, culturali e gestionali presso la Regione Calabria e le amministrazioni pubbliche locali operanti in ambito regionale, le imprese gestori di servizi pubblici, gli enti di ricerca, le Università ed, in generale, tutte le amministrazioni pubbliche;



- c) una cultura dell'efficienza dell'amministrazione pubblica, attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, giornate di studi, incontri, seminari, pubblicazioni.

## **Art. 3**

### **(Attività formative, titoli, ricerca)**

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Capo II, Art. 6 e 8, la Scuola programma, organizza e gestisce, autonomamente ovvero con il concorso finanziario ed organizzativo di altre Università, di pubbliche amministrazioni e di soggetti ed imprese private, corsi di specializzazione, di master di I e di II livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
2. L'attività di organizzazione e gestione di corsi *on demand* provenienti da soggetti privati, di norma, è svolta previa stipula di appositi contratti a titolo oneroso.
3. E' parte integrante della attività della Scuola la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
4. Qualora, negli ambiti delle attività di cui al comma precedente, la Scuola organizzi lo svolgimento di corsi che prevedano materie già previste nel programma triennale delle attività formative da dedicare al personale tecnico amministrativo dell'Università della Calabria, i relativi bandi dovranno prevedere una riserva di posti a favore di tale personale. L'Università della Calabria, in tal caso, riconoscerà alla Scuola un contributo finanziario, da stabilire in ragione del numero dei partecipanti.
5. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

## **TITOLO II**

### **Organi della Scuola**

## **Art. 4**

### **(Organi)**

Sono organi di governo della Scuola:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico.

## **Art. 5**

### **(Il Direttore)**

Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico;
- c) stipula le convenzioni e i contratti che rientrano nelle competenze proprie della scuola;
- d) vigila sul corretto funzionamento della Scuola, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;
- e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università;
- f) designa il Vice-Direttore, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; può altresì delegare proprie funzioni ad uno o più professori o ricercatori scelti tra i docenti e i ricercatori di ruolo della Scuola;
- g) predispose il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo per i successivi adempimenti;
- h) predispose, entro la fine di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte dalla Scuola, indicando altresì le entrate derivanti da attività contrattuali e di ogni altra natura registrate durante l'anno, nonché quelle che si prevedono per l'esercizio futuro; di tale rapporto viene



inviata copia al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti che supportano le attività della Scuola;

- i) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei;
- j) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Regolamento;
- k) cura le relazioni con Istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa;
- l) nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo o del Comitato scientifico che possano compromettere il funzionamento della Scuola propone al Rettore lo scioglimento degli stessi;
- m) in casi eccezionali, adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica, le delibere degli organi collegiali che non sia possibile votare nei tempi necessari.

## **Art. 6**

### **(Elezione del Direttore)**

1. Il Direttore è nominato dal Rettore;
2. La durata del mandato è di quattro anni; la designazione non può essere assunta per più di due mandati;
3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed, in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti di prima e seconda fascia e ricercatori appartenenti al Consiglio direttivo della Scuola;
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica, si provvede alla sostituzione mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze nell'ambito dell'Organo; in ogni caso entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, sono indette elezioni suppletive.

## **Art. 7**

### **(Composizione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) il Rettore dell'Università della Calabria;
  - b) il Direttore Generale dell'Università della Calabria o suo delegato;
  - c) il Direttore della Scuola;
  - d) il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
  - e) un rappresentante nominato dalla Università *Magna Graecia* di Catanzaro e un rappresentante nominato dall'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria;
  - f) un rappresentante nominato dalla Giunta regionale.
2. A far parte del Consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di Enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attività della Scuola, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal Consiglio direttivo stesso.

## **Art. 8**

### **(Attività del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto rettorale e dura in carica un quadriennio; della sua composizione vengono informati gli Organi di governo dell'Ateneo.



2. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalità, e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.
3. Tutti i consiglieri rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo Consiglio.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore della Scuola, che lo convoca almeno una volta all'anno e comunque di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
5. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, un segretario verbalizzante.

## **Art. 9**

### **(Funzioni del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale della Scuola.
2. Il Consiglio, in particolare:
  - a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola;
  - b) delibera sui Programmi Annuali e Pluriennali della Scuola, sentito il Comitato Scientifico;
  - c) approva il Bilancio di previsione, le relative variazioni e il Conto consuntivo predisposto dal Direttore;
  - d) definisce periodicamente, gli obiettivi e i programmi da attuare;
  - e) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali;
  - f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
  - g) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche del Regolamento da sottoporre all'attenzione del Senato Accademico;
  - h) invia al Senato Accademico ed al CdA per l'approvazione, le proposte di master di I e II livello, di corsi di alta formazione e perfezionamento approvati e accreditati dai Dipartimenti che partecipano alla Scuola.
  - i) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione.

## **Art. 10**

### **(Composizione del Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico è composto da
  - a) il Direttore della Scuola;
  - b) il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
  - c) 3 Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla missione della Scuola condividendone gli obiettivi e le finalità con formale adesione. I Direttori sono proposti dal Direttore della Scuola e sono designati dal Rettore;
  - d) un esperto nominato dalla Università *Magna Graecia* di Catanzaro e un esperto nominato dall'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria;
  - e) uno o più esperti, esterni all'Università della Calabria, nazionali od internazionali nelle materie oggetto di attività della Scuola, indicati dal Direttore e votati dal Consiglio Direttivo e fino ad un massimo di tre membri;
2. Il Comitato dura in carica quattro anni ed è nominato dal Rettore, su proposta del Direttore della Scuola.
3. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, un segretario verbalizzante.



## **Art.11**

### **(Funzioni del Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico:
  - a) Esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività della Scuola, secondo le previsioni del presente Regolamento;
  - b) Formula proposte per il programma annuale e triennale della Scuola;
  - c) Formula proposte per il potenziamento dell'attività della Scuola, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre Università;
2. Nessun compenso o gettone di presenza a carico del bilancio della Scuola può essere previsto per le riunioni del Comitato. Possono tuttavia essere previsti rimborsi spese per i componenti fuori sede per la partecipazione ad attività scientifiche o didattiche della Scuola.

## **Art.12**

### **(Docenti)**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Scuola può avvalersi di:
  - a) professori universitari di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori universitari in servizio presso l'Università della Calabria che, previa autorizzazione dell'Ateneo, possono svolgere i loro compiti didattici presso la Scuola;
  - b) professori e ricercatori universitari di altri atenei italiani e stranieri, secondo quanto previsto da convenzioni, e in conformità con il proprio stato giuridico;
  - c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - d) professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia e i Regolamenti interni dell'Ateneo.

## **Art. 13**

### **(Disposizioni generali sulla funzionalità degli organi collegiali)**

1. Fatte salve le disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:
  - a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio fino al verificarsi della designazione o elezione mancante;
  - b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
  - c) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera b);
  - d) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;
  - e) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;
  - f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni



- sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;
- g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
  - h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;
  - i) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

## **Art. 14**

### **(Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali)**

Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

## **Art. 15**

### **(Pubblicità degli atti)**

I verbali delle adunanze sono pubblici. La Scuola provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito.

## **TITOLO III**

### **Attività e strutture didattiche e di ricerca**

## **Art. 16**

### **(Attività amministrativa e tecnica)**

L'attività amministrativa e tecnica di supporto alle Attività della Scuola è svolta dal personale assegnato dall'Ateneo alla stessa Scuola.

Nei limiti previsti dalla legislazione vigente la Scuola può avvalersi anche di personale amministrativo in posizione di comando o distacco, ovvero assunto con contratti a tempo determinato, part-time ovvero di personale con contratti di collaborazione anche in relazione a singoli progetti.

## **Art. 17**

### **(Strutture)**

Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola può avvalersi di strutture messe a disposizione dall'Università della Calabria, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dalle altre Università convenzionate, dalle amministrazioni che partecipano alla Scuola e di quelle che con essa concludano accordi di cooperazione e convenzioni.

## **TITOLO IV**

### **Accesso alle attività didattiche di alta formazione**

## **Art. 18**

### **(Accesso ai corsi di specializzazione, di alta formazione, di master di I e di II livello, di perfezionamento post-dottorale)**

L'accesso ai corsi di specializzazione, di master di I e di II livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente è disciplinato dal Regolamento Didattico

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



d'Ateneo e dal Regolamento in materia di Master Universitari, corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente e Summer/Winter School dell'Università della Calabria.

La Scuola, in considerazione della sua specifica finalità, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento delle competenze del personale delle amministrazioni pubbliche e territoriali che operano in Calabria e nelle regioni limitrofe, può ammettere in sovrannumero ai master e ai corsi funzionari o giovani laureati sulla base di apposite convenzioni stipulate con dette amministrazioni.

## **TITOLO V** **Disposizioni finali**

### *Art. 19*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme che disciplinano le attività, il funzionamento e l'organizzazione delle strutture dell'Università della Calabria e relativi regolamenti attuativi.”

**IL RETTORE**  
**Prof. Gino Miracle CRISCI**